



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 16/05/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2012, n. 713

APRICENA (FG) - Variante al PRG per la disciplina della zona sportiva G6. Approvazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Apricena, munito di Piano Regolatore Generale approvato in via definitiva giusta Delibera della Giunta Regionale n.625 del 22/04/2008, con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 01/07/2010 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, la Variante al predetto PRG per l'introduzione ex novo nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione dell'art.24, per la disciplina dell'“Area sportiva limitata (zona G6)”.

Come risulta da successiva DCC n.10 del 09/05/2011, a seguito delle pubblicazioni degli atti come per legge, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Le citate deliberazioni sono state rimesse con nota comunale prot.6253 del 20/05/2011, unitamente alla Relazione illustrativa redatta dal Settore Tecnico comunale.

Il provvedimento comunale è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte degli uffici del Servizio Urbanistica, giusta relazione n.05 del 19/01/2012, dalla quale risulta quanto segue.

Dalla lettura della predetta documentazione rimessa dal Comune di Apricena si evince, in termini riassuntivi, quanto di seguito riportato:

- Nell'ambito del procedimento di approvazione del PRG del Comune di Apricena, per l'osservazione n.31 a nome della “Soc. Sportiva San Sabino”, già parzialmente accolta dal consiglio comunale, in sede regionale (precisamente a pag.31 della relazione-parere CUR del 23/07/96, fatta propria dalla Giunta Regionale con DGR n.845/1997) veniva determinato quanto segue:

“31 - Soc. Sportiva San Sabino (accolta parzialmente dal CC)

Chiede per il centro sportivo ‘San Sabino’ di tiro a volo, affiliato al CONI, il riconoscimento della destinazione in atto (nel PRG suoli destinati a cave).

Si ritiene accoglibile in toto l'osservazione proposta, con destinazione dei relativi suoli come ‘aree per verde sportivo scoperto’ (art.19 delle NTA) e conservazione in ogni caso delle strutture e delle volumetrie preesistenti utilizzate ai fini sportivi.”

- Il richiamato art.19 delle NTA (testo adottato) era così formulato, sulla scorta anche delle rettifiche introdotte d'ufficio (prescrizioni di cui al punto 3.2.13 della relazione-parere CUR del 23/07/96, fatta propria dalla Giunta Regionale con DGR n.845/1997):

“Art.19 - Aree per verde sportivo scoperto

In queste zone sono previsti insediamenti per attrezzature sportive con relativi servizi annessi. Le costruzioni ammesse dovranno rispettare i seguenti indici:

It = 0,15 mc/mq.; Rc = 10%; Dc = 10 m.; Df = 10m.; Ds = 20m. (interne); Parcheggi = minimo 20%

dell'area; Verde alberato = minimo 20% dell'area.”

• Negli elaborati tecnici definitivi del PRG, approvati con DGR n.625/2008, alla “Tav. P1 - Foglio 2” l'area in questione risulta individuata, con apposito retino, come “G6 - area sportiva limitata”, a cui però non si è fatto corrispondere -dichiaratamente per mero errore materiale- specifico articolo nel nuovo testo definitivo delle NTA.

• Pertanto, sulla scorta anche di parere reso dagli uffici regionali (nota prot.8762 del 13/05/2010 del Servizio Urbanistica - Unità Operativa di Foggia), con la DCC n.26/2010 il Comune di Apricena ha determinato l'introduzione ex novo, nel testo definitivo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, dell'art.24 per la disciplina dell' “Area sportiva limitata (zona G6)”, così proposto:

“Art.24 - Area sportiva limitata (zona G6)

In questa zona sono previsti insediamenti per attrezzature sportive con relativi servizi annessi. Le costruzioni ammesse dovranno rispettare i seguenti indici:

It = 0,15 mc/mq.; Rc = 20%; Dc = 10 m.; Df = 10m.; Ds = 20m. (interne).

E' prevista in ogni caso la conservazione delle strutture e delle volumetrie preesistenti utilizzate ai fini sportivi.”

Occorre rimarcare che la suddetta formulazione proposta, corrispondente all'art.19 delle originali NTA (testo adottato) non è in toto conforme alle richiamate prescrizioni regionali.

• Con la medesima DCC n.26/2010, inoltre, si dà atto che:

“trattandosi di adeguamento del PRG alla condizione giuridica delineata in sede di formazione del piano:

- la variante non incide sul dimensionamento del piano stesso;

- ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio di cui all'art.89 del DPR 380/2001, restano ferme le verifiche effettuate in sede di adozione del PRG, con la relazione allegata agli atti dell'adozione originaria;

- non necessita la preventiva Valutazione Ambientale Strategica;”

Stante quanto innanzi evidenziato, con la propria relazione istruttoria n.05/2012 il SUR, considerato che trattasi di previsioni di fatto già contenute nel vigente PRG e riferite ad un insediamento esistente (centro sportivo San Sabino, affiliato al CONI, oggetto di osservazione accolta in sede di approvazione del medesimo PRG), e che la variante proposta si propone unicamente l'adeguamento degli elaborati del PRG alla condizione giuridica delineatasi in sede di formazione del piano, ha ritenuto accoglibile -per i profili urbanistici- la variante stessa, con la seguente formulazione dell'art.24, integrata con le prescrizioni regionali di cui alla relazione-parere CUR del 23/07/96 e DGR n.845/1997:

“Art.24 - Area sportiva limitata (zona G6)

In questa zona sono previsti insediamenti per attrezzature sportive con relativi servizi annessi. Le costruzioni ammesse dovranno rispettare i seguenti indici:

It = 0,15 mc/mq.; Rc = 10%; Dc = 10 m.; Df = 10m.; Ds = 20m. (interne);

Parcheggi = minimo 20% dell'area; Verde alberato = minimo 20% dell'area.

E' prevista in ogni caso la conservazione delle strutture e delle volumetrie preesistenti utilizzate ai fini sportivi.”

Peraltro, in relazione all'interessamento di un bacino estrattivo, il SUR ha precisato che restano fatti salvi gli effetti rivenienti dal PRAE e dal redigendo (da parte del medesimo Comune di Apricena, in qualità di capofila) Piano Particolareggiato di esecuzione, come richiamati nella nota prot.8667 del 29/10/10 del Servizio regionale Attività Estrattive.

Sono state infine riconfermate le puntualizzazioni e determinazioni di carattere generale, in ordine al PRG, fissate con la DGR n.625 del 22/04/08, con particolare riferimento agli adempimenti a carico del Comune di Apricena a norma del PUTT/P, segnatamente ai sensi degli artt. 5.05 e 5.06 delle NTA.

Gli atti della Variante al PRG sono stati successivamente rimessi al Comitato Urbanistico Regionale, ai

sensi dell'art.16/co.8° della LR n.56/1980, che in merito, con proprio parere n.03 assunto nella seduta del 09/02/2012, si è determinato nei termini testuali di seguito riportati:

“ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

per quanto di specifica competenza, ai sensi dell'art. 16 della LR n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione SUR n.05 del 19/01/2012.

Viene inoltre precisato, a chiarimento di quanto risultante dai combinati disposti dell'accoglimento dell'osservazione al PRG n.31 "Soc. Sportiva San Sabino" e dell'art.19 delle NTA emendato (ora art. 24 delle NTA), il tutto giusta DGR n.845/1997, che le "strutture e volumetrie preesistenti utilizzate ai fini sportivi" devono essere mantenute e non demolite e come tali non concorrono alla volumetria realizzabile ex novo, ai medesimi fini sportivi, in applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal richiamato art.24 NTA.”

Attese pertanto le complessive risultanze istruttorie regionali (relazione SUR n.05/2012 e parere CUR n.032/2012), si ripropone di seguito -in termini coordinati- la disciplina urbanistica valida per i suoli in oggetto:

“Art. 24 - Area sportiva limitata (zona G6)

In questa zona sono previsti insediamenti per attrezzature sportive con relativi servizi annessi. Le costruzioni ammesse dovranno rispettare i seguenti indici:

It = 0,15 mc/mq.; Rc = 10%; Dc = 10 m.; Df = 10m.; Ds = 20m. (interne); Parcheggi = minimo 20% dell'area; Verde alberato = minimo 20% dell'area.

E' prevista in ogni caso la conservazione delle strutture e delle volumetrie preesistenti utilizzate ai fini sportivi.

Viene inoltre precisato, a chiarimento di quanto risultante dai combinati disposti dell'accoglimento dell'osservazione al PRG n.31 "Soc. Sportiva San Sabino" e dell'art.19 delle NTA emendato (ora art. 24 delle NTA), il tutto giusta DGR n.845/1997, che le "strutture e volumetrie preesistenti utilizzate ai fini sportivi" devono essere mantenute e non demolite e come tali non concorrono alla volumetria realizzabile ex novo, ai medesimi fini sportivi, in applicazione dell'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal richiamato art.24 NTA.

Peraltro, in relazione all'interessamento di un bacino estrattivo, si precisa che restano fatti salvi gli effetti rivenienti dal PRAE e dal redigendo (da parte del medesimo Comune di Apricena, in qualità di capofila) Piano Particolareggiato di esecuzione, come richiamati nella nota prot.8667 del 29/10/10 del Servizio regionale Attività Estrattive.

Sono state infine riconfermate le puntualizzazioni e determinazioni di carattere generale, in ordine al PRG, fissate con la DGR n.625 del 22/04/08, con particolare riferimento agli adempimenti a carico del Comune di Apricena a norma del PUTT/P, segnatamente ai sensi degli artt. 5.05 e 5.06 delle NTA.”

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.05/2012 e del parere CUR n.03/2012, innanzi trascritte ed in toto qui condivise, si propone alla Giunta l'approvazione, ai sensi dell'art.16 della LR 31/05/80 n.56, della Variante al PRG adottata dal Comune di Apricena con DCC n.26/2010, per l'introduzione ex novo nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione dell'art.24, per la disciplina dell' 'Area sportiva limitata (zona G6)' .”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,  
DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata.

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG adottata dal Comune di Apricena con DCC n.26/2010, per l'introduzione ex novo nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione dell'art.24, per la disciplina dell' 'Area sportiva limitata (zona G6)'; quanto innanzi, sulla scorta delle risultanze coordinate della relazione istruttoria SUR n.05/2012 e del parere CUR n.03/2012, in toto qui condivise e che si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Apricena, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola